

LAVORI DI
RICONDIZIONAMENTO SOVRAPPASSO BUONARROTI
PER IL COMUNE DI RHO.

CIG 8207884027

FAQ AGGIORNATE AL 27.04.2020

NON E' PREVISTO SOPRALLUOGO

<p>Quesito n. 1</p> <p>Si chiede dove sono reperibili i seguenti modelli/allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGUE (all. A) - Modello dichiarazione sostitutiva (All.B) - Patto d'integrità (All. C) - Modello offerta economica (All.D). 	<p>Chiarimento n. 1</p> <p>Tutti i modelli sono reperibili nel file "Bando" pubblicato sia nella sezione "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel sia nella sezione "Bandi e concorsi" del sito internet comunale (www.comune.rho.mi.it).</p>
<p>Quesito n. 2</p> <p>Si chiede se il sopralluogo è da effettuarsi con Vostro tecnico e con conseguente rilascio di attestato o può essere svolto autonomamente dall'Impresa.</p>	<p>Chiarimento n. 2</p> <p>Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune di Rho con le modalità previste al paragrafo 9 - pag. 9 del bando di gara a cui si rimanda.</p> <p>A conclusione del sopralluogo, il Comune rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta telematica "documentazione amministrativa" secondo le indicazioni del bando stesso.</p>
<p>Quesito n. 3</p> <p>Con la presente siamo a richiedere quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pag. 7 del bando di gara - ulteriori requisiti - per la categoria OS21 si richiede che: <p><i>i lavori per l'applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio devono essere effettuati da ditta in possesso del relativo certificato di idoneità tecnica rilasciato dal consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del cap. 11, punto 11.1 lett. c) del DM 1701/2018.</i></p>	<p>Chiarimento n. 3</p> <p>Come indicato nel bando di gara e meglio esplicitato al paragrafo 2.17 del documento R36691 rev.04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il DM 1701/2018 art.11, comma 11.1 lettera c) indica che il Certificato di Idoneità Tecnica (rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP.) <u>deba</u> essere posseduto dal "fabbricante". - l'esecutore delle lavorazioni per l'applicazione dei rinforzi con fibre di

<p>Il DM al cap. 11.1 lett. C) recita così:</p> <p><i>materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie a) o b). in tal casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA) oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili; con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, su conforme parere della competente Sezione, sono approvate Linee Guida relative alle specifiche procedure per il rilascio del "Certificato di Valutazione Tecnica".</i></p> <p>Dovendo dichiarare quanto segue:</p> <p><i>s) Di essere consapevoli che le lavorazioni per l'applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio dovranno essere effettuate da ditta in possesso del relativo certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del Cap.11, punto 11.1 lettera c) del DM 1701/2018</i></p> <p>una volta aggiudicati i lavori e nel momento in cui l'affidatario andrà a subappaltare le lavorazioni relative a "l'applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio" sarà l'impresa subappaltatrice che dovrà essere in possesso del Certificato di idoneità Tecnica o è il prodotto per l'uso strutturale che deve essere certificato secondo il DM 1701/2018 cap. 11.1 lett c)?</p>	<p><i>carbonio, anche nel caso di subappalto (per il quale vige la limitazione al solo 30%) dovrà possedere l'attestazione SOA per la categoria OS21 a dimostrazione di provata capacità ed esperienza in tale lavorazione.</i></p>
<p>Quesito n. 4</p>	<p>Chiarimento n. 4</p>
<p>Si richiede se, dopo le ultime disposizioni della Regione Lombardia, il sopralluogo è sempre obbligatorio, oppure ci sono delle nuove indicazioni.</p>	<p>Il sopralluogo NON subisce modifiche rispetto agli eventi sanitari di questi giorni. Pertanto la mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione.</p>
<p>Quesito n. 5</p>	<p>Chiarimento n. 5</p>
<p>Si chiede di confermare se un consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione ad un proprio consorziato.</p>	<p>La normativa in materia di appalti pubblici prescrive unicamente che i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), siano tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La norma intende assegnare rilievo funzionale al rapporto organico che lega il consorzio concorrente alle imprese in esso consorziate e che ne costituiscono una sorta di <i>interna corporis</i>. In tal modo, il consorzio si avvale</p>

	<p>dell'attività svolta da un suo soggetto imprenditore consorziato da esso direttamente designato, esecutore della prestazione contrattuale.</p> <p>Nel caso specifico il soggetto imprenditore consorziato e designato risulta essere a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b). A quest'ultimo, per analogia al concorrente principale, è riconosciuta la medesima possibilità di avvalersi di un suo consorziato designato.</p> <p>Si ricorda che a tutti i consorziati indicati in sede di gara è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.</p>
<p>Quesito n. 6</p>	<p>Chiarimento n. 6</p>
<p>Con riferimento al punto 6. IMPORTO LAVORI E CATEGORIE del Bando di gara laddove si richiamano gli ulteriori requisiti per la Categoria OS21 e più precisamente :</p> <p><i>“[...] I lavori per la applicazione dei rinforzi con fibre di carbonio devono essere effettuati da ditta in possesso del relativo certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del Cap.11, punto 11.1 lettera c) del DM 1701/2018.”</i></p> <p>si chiede:</p> <p>se il Certificato di idoneità tecnica all'impiego di Materiali compositi fibro-rinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti - rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi del Cap.11, punto 11.1 lettera c) del DM 1701/2018 esclusivamente al solo Fornitore di tali materiali, debba essere già allegato in sede di gara, e se sì, in quale delle due buste telematiche.</p>	<p>Dato che il Certificato di Idoneità Tecnica deve essere posseduto dal “fabbricante”, come previsto dal DM 1701/2018 art.11, comma 11.1 lettera c), lo stesso dovrà essere messo a disposizione della Direzione Lavori in fase di accettazione dei materiali. Pertanto non necessita la presentazione in fase di gara.</p>
<p>Quesito n. 7</p>	<p>Chiarimento n. 7</p>
<p>Facendo seguito alle nuove direttive del Ministero dell'Interno e delle relative prescrizioni al fine del contenimento del Codiv-19, si chiede a codesta Stazione Appaltante di provvedere ad annullare l'obbligatorietà del sopralluogo, precauzione già adottata da Altre Stazioni Appaltanti. In caso negativo di tale provvedimento, si chiede in alternativa di far eseguire il sopralluogo a persona anche non dipendente dall'impresa onde agevolare l'espletamento del medesimo ed evitare lunghi spostamenti alle Imprese se si trovano in altre Regioni.</p>	<p>Facendo seguito alle direttive di Governo finalizzate al contenimento del virus, si conferma che con decorrenza immediata viene annullata l'obbligatorietà del sopralluogo al cavalcaferrovia in oggetto, di cui all'art.9 del bando di gara.</p> <p>Le ditte, se interessate, potranno effettuare sopralluogo LIBERO, senza accompagnamento da parte del Comune.</p> <p>Pertanto le ditte non dovranno presentare documentazione alcuna in sede di gara, inerente il sopralluogo stesso.</p>

<p>Quesito n. 8</p> <p>Visto le recenti disposizioni governative emanate in relazione all'emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, valide dal 10 marzo u.s. fino al 3 aprile c.a., si chiede a codesta rispettabile Stazione appaltante di prorogare sia il termine ultimo per effettuare il sopralluogo e la relativa richiesta e sia il termine ultimo per il ricevimento delle offerte (fissato per il giorno 03/04/2020) per un tempo corrispondente alla vigenza delle misure restrittive adottate e che limitano in maniera significativa il regolare svolgimento dell'attività lavorativa a causa della imposta ridotta produttività, al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti.</p>	<p>Chiarimento n. 8</p> <p>Considerato che la gara viene svolta in modalità telematica e senza più obbligatorietà di presa visione o sopralluoghi in loco, si ritiene che non ci siano ostacoli ad una presentazione da remoto della relativa offerta, anche in considerazione del fatto che il progetto dell'opera è in pubblicazione sul sito comunale e sulla piattaforma SINTEL dal 19/02/2020, che il progetto è da considerarsi esaustivo rispetto all'opera da realizzarsi e che l'offerta in questione va espressa unicamente mediante ribasso percentuale.</p> <p>Resta inteso che l'Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione complessiva e si riserva la possibilità di assumere eventuali azioni di supporto alla partecipazione, non esclusa una proroga dei termini di presentazione dell'offerta, laddove se ne ravvisasse la necessità.</p>
<p>Quesito n. 9</p> <p>Egredi signori in considerazione dell'emergenza sanitaria determinata da COVID-19 e dalle conseguenti difficoltà organizzative, in tema di reperimento polizze assicurative, preventivi di spesa, che non consentono un adeguato studio dell'offerta economica, viste le prescrizioni contenute nel DPCM dell'11.03.2020, si chiede a codesta rispettabile Committenza di prorogare i termini di presentazione di detta gara. Rimanendo in attesa di cortese cenno di riscontro, si ringrazia e si saluta cordialmente</p>	<p>Chiarimento n. 9</p> <p>Si veda quesito n. 8</p>
<p>Quesito n. 10</p> <p>In riferimento al Chiarimento n. 8, pubblicato da codesta amministrazione, chiediamo se la Stazione Appaltante ha valutato la possibilità di prorogare i termini di scadenza della gara in considerazione delle difficoltà organizzative che tutte le imprese concorrenti si trovano a dover affrontare a causa dell'emergenza COVID-19 e la riduzione del personale presente al lavoro.</p>	<p>Chiarimento n. 10</p> <p>In considerazione dell'emergenza sanitaria, la Stazione Appaltante sta predisponendo gli atti per consentire una proroga dei termini di presentazione delle offerte. Si invitano gli operatori economici interessati a monitorare il sito internet del Comune di Rho e la piattaforma Sintel di ARIA.</p>
<p>Quesito n. 11</p> <p>A seguito dell'ultimo DPC del 22/03/2020 che impone la chiusura delle imprese edili siamo a chiedere una proroga della procedura di gara.</p>	<p>Chiarimento n. 11</p> <p>Si veda quesito n. 10.</p>

Quesito n. 12	Chiarimento n. 12
A seguito delle ultime notizie riguardanti la pandemia e la disposizione della chiusura di tutti gli uffici si chiede se ci sarà uno spostamento dei termini di consegna della gara.	Si veda quesito n. 10.
Quesito n. 13	Chiarimento n. 13
Buongiorno, c'è la possibilità di uno slittamento della consegna della gara a seguito del DPCM per la pandemia?	Si veda quesito n. 10.
Quesito n. 14	Chiarimento n. 14
In considerazione delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, misure che inevitabilmente vanno ad incidere sulla disponibilità effettiva di personale operativo da remoto, si CHIEDE una proroga di giorni 15 (diconsi giorni QUINDICI) del termine ultimo per il ricevimento delle offerte.	Si veda quesito n. 10.
Quesito n. 15	Chiarimento n. 15
Si chiede se fosse possibile partecipare alla procedura dichiarando di subappaltare il 100% della categoria OS11 (15,15% dell'appalto, non essendone in possesso).	Per la categoria OS11 non è ammesso il subappalto dell'intera categoria ma solo nella misura massima del 30% come riportato nella tabella a pag. 6 del bando di gara. La quota di subappalto (pari al max del 30% per la categoria OS11) non incide sulla quota massima subappaltabile per l'appalto in oggetto pari al massimo del 40% dell'importo contrattuale. Si rammenta inoltre che per la categoria in esame, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento. Il concorrente che non sia in possesso di adeguata qualificazione per la cat. OS11 può partecipare in raggruppamento verticale.
Quesito n. 16	Chiarimento n. 16
Buongiorno, la presente per chiedere una delucidazione: i lavori dei rinforzi con fibre di carbonio possono essere interamente subappaltati? Dal CME pare che siano circa il 22% - quindi rientrano nel 30% - è corretto? Si attende riscontro.	Per la categoria OS21 è ammesso il subappalto per una quota massima pari al 30% della categoria stessa in quanto trattasi di categoria SIOS . Nel caso di subappalto i requisiti mancanti relativi alla quota subappaltata (corrispondente al max al 30% della categoria OS21) devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente. La quota di subappalto relativa alla categoria OS21 non incide sulla quota massima

	subappaltabile pari al 40% dell'importo contrattuale prevista all'art. 105 D.lgs. 50/2016 (art. 2 c. 2 DM 248/2016).
Quesito n. 17	Chiarimento n. 17
<p>Buongiorno, sono andato sul sito AVCPass per pagare l'ANAC, ma ho visto che dopo aver inserito il CIG esce la scritta: "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCPass" come è possibile pagare il contributo ANAC?</p>	<p>Il CIG è stato regolarmente acquisito e perfezionato e il pagamento è consentito sino al 04.05.2020. Si consiglia, vista la difficoltà rilevata nel pagamento on line, di provvedere al dovuto versamento in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.</p> <p><u>Si ricorda che per il presente appalto non è richiesto il PassOE.</u></p>
Quesito n. 18	Chiarimento n. 18
<p>Spett. Ente, in considerazione del fatto che l'importo complessivo di lavori a base d'appalto è superiore ad euro 150000, essendo lo scrivente un operatore economico in possesso di adeguata qualificazione per tutte le categorie indicate nel disciplinare, si chiede cortesemente di confermare che, laddove l'operatore dichiara in calce al DGUE il possesso di tutti i criteri di selezione richiesti (sez. alfa parte IV), non sia dovuta - contrariamente a quanto indicato nel bando, pag.11- la compilazione delle sezioni B (capacità economica e finanziaria) e C(capacità tecniche e professionali) della PARTE IV del DGUE.</p>	<p>Si conferma che il DGUE deve essere compilato in tutte le parti per quanto di pertinenza agli appalti di lavori pubblici. Per le sezioni espressamente relative a servizi e forniture non è richiesta la compilazione dei relativi campi.</p>
Quesito n. 19	Chiarimento n. 19
<p>Visto che la proroga da voi concessa scade proprio con il probabile rientro negli uffici e quindi sostanzialmente non porta nessun beneficio alle imprese, si richiede la possibilità di prorogare i termini di scadenza della gara DI ALMENO UNA SETTIMANA, in considerazione delle difficoltà organizzative che tutte le imprese concorrenti si trovano a dover affrontare a causa dell'emergenza COVID-19 e la riduzione del personale presente al lavoro.</p>	<p>Considerato che la gara viene svolta in modalità telematica e senza più obbligatorietà di presa visione o sopralluoghi in loco, si ritiene che non ci siano ostacoli ad una presentazione da remoto della relativa offerta, anche in considerazione del fatto che il progetto dell'opera è in pubblicazione sul sito comunale e sulla piattaforma SINTEL dal 19/02/2020, che il progetto è da considerarsi esaustivo rispetto all'opera da realizzarsi e che l'offerta in questione va espressa unicamente mediante ribasso percentuale. Si evidenzia inoltre che proprio in relazione all'emergenza Covid-19 il bando è già stato oggetto di una proroga di 30 giorni dando in questo modo tempo alle imprese concorrenti di riorganizzarsi secondo le nuove modalità operative.</p> <p>Per queste motivazioni si ritiene la richiesta non accoglibile.</p>



Centrale Unica di Committenza

Quesito n. 20	Chiarimento n. 20
<p>Si chiede conferma dell'applicazione di quanto riportato nella "Delibera numero 289 del 01 aprile 2020 - Esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005" e della conseguente non necessità di pagamento del relativo contributo di gara per la presente procedura.</p>	<p>Con la delibera in esame l'Autorità ha chiesto al Governo di disporre l'esenzione per il pagamento dei descritti contributi «per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino alla data del 31 dicembre 2020».</p> <p>Al momento codesta Stazione Appaltante non ha avuto notizia di provvedimenti del Governo atti ad esonerare le stazioni appaltanti e le imprese dal pagamento del contributo ANAC. Pertanto si conferma che le imprese sono tenute al versamento in oggetto con le modalità già indicate nel bando di gara.</p>